

SERVIZI AMBIENTE - AGRICOLTURA – TECNICO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 35/97 (artt. 3 e 12) E DELLA LEGGE 97/94 RIGUARDANTI OPERE DI MANUTENZIONE AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE

VISTO il verbale di seduta del C.C. n. 12 del 19/5/1997, con il quale era stato votato il rinvio della proposta di regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture ed interventi nelle zone rurali, in attesa della definizione della emananda Legge Regionale sulla montagna;

VISTA la L.R. n.35/97 ad oggetto: “Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n.12” ed in particolare l’art.3 concernente: Piccole opere di manutenzione ambientale e l’art. 12 concernente: Interventi e agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 117 del 25.01.99, ad oggetto: *L.R. n.35/97 concernente “Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12”- Criteri applicativi*, con la quale vengono determinati i criteri applicativi della L.R. n.35/97, conformemente alle indicazioni della Commissione Europea, in attuazione di quanto disposto dall’art. 37, 2° comma, della medesima legge regionale;

ATTESO che la L.R. n. 97/94, articolo 17, concernente “Incentivi alle pluriattività”, prevede, in particolare, che i coltivatori diretti, singoli od associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto, sia da enti pubblici che da privati, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, per importi non superiori a lire 30.000.000 per ogni anno;

RITENUTO opportuno definire, in attuazione della L.R. n.35/97 e della Legge 97/94, le modalità di intervento della Comunità Montana a sostegno delle azioni volte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e delle sue risorse, a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni residenti e la permanenza delle persone insediate nelle aree svantaggiate;

RITENUTO opportuno, in particolare, per il conseguimento dei sopramenzionati obiettivi, regolamentare i seguenti Interventi:

Piccole opere di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali comprendenti:

- a) la sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale;
- b) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali

Miglioramento delle Infrastrutture al servizio delle Aziende agricole comprendente:

- a) Interventi ed agevolazioni riguardanti l’approvvigionamento idrico e la viabilità interpodereale

b) Interventi ed agevolazioni riguardanti nuovi collegamenti a reti elettriche e telefoniche

VISTO l'allegato schema di "Regolamento per realizzazione Interventi in attuazione della L.R. n.35/97 (artt. 3 e 12) e della Legge 97/94 riguardanti opere di manutenzione ambientale e miglioramento delle infrastrutture", elaborato dai Servizi Ambiente, Agricoltura e Tecnico della Comunità Montana sulla base della normativa soprarichiamata, armonizzandolo alla realtà territoriale ed alle esigenze di questo comprensorio;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di revocare le deliberazioni consiliari n. 14 del 29/4/1987 e n. 14 del 7/3/1996, concernenti rispettivamente:

- Determinazione criteri per la concessione di contributi per allacci elettrici,
- Approvazione nuovo regolamento per la concessione contributi per allacci telefonici in zona rurale;

PRECISATO che in fase di prima applicazione del Regolamento in oggetto verranno prese in considerazione le istanze di intervento già pervenute, da integrare eventualmente con ulteriore documentazione, su richiesta degli uffici competenti all'istruttoria;

VISTA la Legge 142/90 (art.46);

VISTO il vigente Statuto Comunitario;

PROPONE

- 1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato "Regolamento per realizzazione Interventi in attuazione della L.R. n.35/97(artt. 3 e 12) e della Legge 97/94 riguardanti opere di manutenzione ambientale e miglioramento delle infrastrutture", elaborato dai Servizi Ambiente, Agricoltura e Tecnico della Comunità Montana sulla base della normativa richiamata in premessa, armonizzandolo alla realtà territoriale ed alle esigenze di questo comprensorio;
- 3) di precisare che, in fase di prima applicazione del Regolamento stesso, verranno prese in considerazione le istanze di intervento già pervenute, da integrare eventualmente con ulteriore documentazione, su richiesta degli uffici competenti all'istruttoria;
- 4) di revocare le deliberazioni consiliari n. 14 del 29/4/1987 e n. 14 del 7/3/1996 concernenti rispettivamente:
Determinazione criteri per la concessione di contributi per allacci elettrici,
Approvazione nuovo regolamento per la concessione contributi per allacci telefonici in zona rurale;
- 5) di pubblicare il Regolamento oggetto di approvazione all'Albo Pretorio della Comunità Montana e dei Comuni del Comprensorio, dando atto che entrerà in

vigore dopo la avvenuta pubblicazione per 15 giorni, a seguito dell'esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co;

- 1) di demandare le procedure attuative del presente Regolamento alla Giunta Esecutiva secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 ed agli Uffici Ambiente, Agricoltura e Tecnico per quanto di competenza.

IL RESP.LE SERV. AMBIENTE
(dott. Daniele Maria Sacchi)

IL RESP.LE SERV. AGRICOLTURA
(d.ssa Monica Benedetti)

IL RESP.LE SERV. TECNICO
(Ing. Sandro D'Angelo)

Urbania, lì 30 marzo 1999

Regolamento per realizzazione interventi in attuazione della L.R. 35/97 (artt. 3 e 12) e della Legge 97/94 riguardanti opere di manutenzione ambientale e miglioramento delle infrastrutture.

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento definisce, in attuazione della L.R. 35/97 e della Legge 97/94, le modalità di intervento della Comunità Montana a sostegno delle azioni volte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e delle sue risorse, a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni residenti e la permanenza delle persone insediate nelle aree svantaggiate.

Il Regolamento si applica nelle “aree montane” classificate come “zone agricole svantaggiate” ai sensi della Direttiva 75/273/CEE e comprese nei territori dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale della Comunità Montana.

In particolare, per il conseguimento dei summenzionati obiettivi, sono previsti i seguenti interventi:

1) Piccole opere di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro silvo pastorali comprendenti:

a) la sistemazione idraulico- agraria e idraulico – forestale (art. 3 L.R. 35/97 e delibera Giunta Regionale n. 117/99) concernente, ad esempio: opere drenanti per il consolidamento delle pedici franose; viminate e graticciate vive; argini e briglie in terra battuta e in cestoni per la regimazione delle acque di ruscellamento; il rinfoltimento dei boschi degradati purché connessi a lavori di stabilizzazione dei terreni; gli interventi di ingegneria naturalistica ed in generale tutte quelle opere di piccola manutenzione ambientale che contribuiscono a favorire la stabilità dei versanti, nonché altri interventi simili.

Gli interventi sono finalizzati preminentemente ad arginare fenomeni di dissesto idrogeologico e a prevenire fenomeni di erosione diffusa per la salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, specie nelle aree a spiccata propensione al dissesto.

b) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali (art. 3 L.R. 35/97 e delibera Giunta Regionale n. 117/99) concernente, ad esempio: piccoli invasi, da utilizzare per l’abbeveraggio del bestiame e l’irrigazione dei prati pascoli, il potenziamento di opere di captazione finalizzate ai predetti scopi e le relative

condutture, serbatoi e vasche di abbeveraggio, nonché altri interventi ed opere similari. Gli interventi sono finalizzati a valorizzare la zootecnia mediante il potenziamento delle risorse idriche nei pascoli, situati in territori carenti di acque sotterranee, in cui la realizzazione di piccoli invasi costituisce l'unica forma di intervento efficace per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico.

2) Miglioramento delle Infrastrutture al servizio delle Aziende agricole comprendente:

a) Interventi ed agevolazioni riguardanti l'approvvigionamento idrico e la viabilità interpoderale (art. 12 L.R. 35/97 e delibera Giunta Regionale n. 117/99) concernente, ad esempio: nella captazione di nuove sorgenti e nella sistemazione di opere di presa inadeguate; messa in opera di serbatoi e condutture; realizzazione di opere drenanti finalizzate all'approvvigionamento idrico, nonché altri interventi ed opere similari.

La realizzazione di tali opere riguarda piccoli centri abitati di montagna intesi anche come frazioni, e insiemi di case sparse e distribuite in un territorio omogeneo e ben definito.

Gli interventi di miglioramento delle strade interpoderali al servizio delle Aziende Agricole, si riferiscono, ad esempio: al consolidamento delle scarpate mediante opere di contenimento in cestonate, sistemazione delle cunette e tombini, manutenzione del fondo stradale, ripristino delle massicciate ed altri interventi ed opere similari.

b) Interventi ed agevolazioni riguardanti nuovi collegamenti a reti elettriche e telefoniche (art. 3 L.R. 35/97 e delibera Giunta Regionale n. 117/99). Sono ammessi a finanziamento nuovi collegamenti a reti elettriche e telefoniche (ad esclusione di un aumento di potenza di quelle già esistenti) che, eseguiti d'intesa con le Società concessionarie del servizio Pubblico, consentono un più adeguato collegamento alle reti pubbliche.

Tali interventi, relativi alle lettere a) e b), si prefiggono di migliorare le infrastrutture rurali, al fine di garantire la qualità dei servizi ai residenti che svolgono nell'ambito delle zone montane funzioni di presidio e salvaguardia

ambientale, favorendone la permanenza nei territori in cui sono insediati, a vantaggio dell'intera collettività.

Art. 2 Beneficiari

Sono ammesse agli interventi ed alle agevolazioni di cui all'art.1 le seguenti categorie di beneficiari aventi la propria residenza o esercitanti la propria attività nell'ambito territoriale della Comunità Montana:

1) Per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro silvo pastorali:

- a) Gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) I coltivatori diretti;
- c) I consorzi forestali
- d) Gli enti pubblici
- e) Gli Enti collettivi e di uso civico, anche associati.

I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di **priorità**:

- 1) a imprenditori agricoli a titolo principale e a coltivatori diretti;
- 2) agli Enti collettivi e di uso civico, anche associati
- 3) agli imprenditori agricoli
- 4) agli Enti Pubblici;
- 5) ad altri soggetti.

2) Per il miglioramento delle Infrastrutture al servizio delle Aziende agricole:

- a) Gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) I coltivatori diretti;
- c) Altri soggetti.

I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di **priorità**

- 1) a imprenditori agricoli a titolo principale e a coltivatori diretti;
- 2) agli imprenditori agricoli
- 3) agli Enti pubblici;
- 4) ad altri soggetti.

3) Interventi relativi ai collegamenti a reti elettriche e telefoniche

- a) Gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) I coltivatori diretti;

c) Altri soggetti.

I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di **priorità**

2) a imprenditori agricoli a titolo principale e a coltivatori diretti;

3) agli imprenditori agricoli

4) agli Enti collettivi e di uso civico, anche associati;

5) ad altri soggetti.

Art. 3 Modalità e criteri per la esecuzione ed il sostegno degli interventi

Il riparto tra gli interventi verrà effettuato annualmente con provvedimento di Giunta Esecutiva (previo documento istruttorio degli Uffici competenti), sulla base dei fondi programmati dal Consiglio Comunitario con i Piani di Investimento, tenendo conto delle condizioni generali del territorio comprensoriale e delle disponibilità finanziarie e con facoltà di modulare le percentuali di contribuzioni ammissibili in relazione alle esigenze ed ai fondi disponibili.

Le varie tipologie di intervento possono essere realizzate con le seguenti modalità attuative:

1) Piccole opere di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro silvo pastorali		
Spesa massima ammissibile per ciascun beneficiario: L. 30.000.000		
<i>Tipo di intervento (art. 3 L.R. 35/97)</i>	<i>Modalità attuativa</i>	<i>Tasso di contributo massimo</i>
a) opere di sistemazione idraulico- agraria e idraulico – forestale	Erogazione di contributi diretti ai soggetti di cui all'art. 2	45% della spesa ammissibile
b) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali	Erogazione di contributi diretti ai soggetti di cui all'art. 2	45% delle spese ammissibili

2) Miglioramento delle Infrastrutture al servizio delle Aziende agricole

<i>Tipo di intervento</i> (art. 12 L.R. 35/97)	<i>Modalità attuativa</i>	<i>Nota</i>
a) Interventi concernenti l'approvvigionamento idrico e la viabilità interpoderale	- progettazione e attuazione degli interventi in forma diretta da parte dell'Ente	nelle forme previste dal vigente regolamento comunitario dei contratti e dall'art. 17 della L.97/94
	- esecuzione interventi ai sensi dell'art. 17 della Legge 94/97 mediante affidamento lavori a Coltivatori diretti singoli o associati	importo massimo ammissibile per ogni intervento: L. 30.000.000 cadauno
b) Interventi riguardanti collegamenti a linee elettriche e telefoniche.	Erogazione di contributi diretti ai soggetti di cui all'art. 2	<div style="text-align: center;">Tasso di contributo massimo (*)</div> - 100% coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale - 80% agli imprenditori agricoli ed altri soggetti
(*) Il contributo per gli interventi di cui alla lett. b) va calcolato sulla differenza tra il costo effettivamente sostenuto per allaccio in zona rurale ed il costo minimo relativo ad un allaccio in centro abitato.		

Qualora sussistano i presupposti di cui all'art.12 della L.R. 35/97, così come precisato dalla deliberazione G.R. 117/99, la Comunità Montana può intervenire mediante concessione dei contributi per il miglioramento delle infrastrutture, nel rispetto delle modalità previste dalla suddetta normativa.

La Comunità Montana potrà altresì intervenire sulle strade interpoderali, predisponendo un apposito Piano di interventi con i relativi progetti, realizzandoli direttamente e/o affidandone l'esecuzione in appalto ai sensi dell'art. 17 della Legge 97/94. La Giunta Esecutiva può inoltre concedere contributi ai Comuni per interventi sulle strade comunali o vicinali soggette a pubblico transito, valutando le esigenze e le disponibilità finanziarie.

Nel caso in cui gli interventi vengano realizzati ai sensi dell'art. 17 della L. 97/94, le Ditte esecutrici dovranno sottoscrivere apposito atto di sottomissione

per accettazione delle modalità esecutive del progetto e degli importi fissati dalla Comunità Montana. I lavori potranno essere eseguiti previa sottoscrizione dell'atto di sottomissione e potranno essere oggetto di sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico per verifiche in ordine alla regolare esecuzione.

Art. 4 Modalità di presentazione delle istanze

Le richieste di intervento, redatte in carta semplice, sottoscritte dal richiedente e contenenti il numero di codice fiscale o partita IVA e l'indicazione della residenza, del Comune (ricadente nell'ambito territoriale della Comunità Montana) nel quale viene esercitata l'attività e dell'indirizzo presso il quale inviare eventuali comunicazioni ed il numero telefonico, vanno indirizzate al Presidente della Comunità Montana.

Per piccoli interventi il cui importo non supera il milione di lire è sufficiente presentare una domanda contenente le indicazioni tecniche utili ad individuare la località ed il tipo di intervento da effettuare oltre alla documentazione fotografica.

Per interventi il cui importo è compreso tra uno e cinque milioni alla domanda, contenente le indicazioni tecniche di cui sopra, dovrà essere allegata, oltre alla documentazione fotografica anche il preventivo di spesa di cui al punto 2 del comma seguente.

Le domande per interventi di importo superiore a 5 milioni vanno corredate con la seguente documentazione:

- 1 – relazione tecnica relativa agli interventi da realizzare con l'indicazione della loro esatta localizzazione, dei tempi di realizzazione previsti ed in particolare delle finalità e dei risultati attesi e delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'esistenza di vincoli ricadenti sul territorio oggetto dell'intervento;
- 2 preventivo di spesa (o capitolato di oneri nei casi particolari) riferito ai costi presunti dell'intervento da realizzare;
- 3 dichiarazione, della cui veridicità il sottoscrittore è Responsabile, dalla quale risulti l'appartenenza ad una delle categorie dei beneficiari ammissibili e che il richiedente non abbia presentato altra istanza di sostegno finanziario ad altri Enti allo stesso titolo;
- 4 documentazione fotografica dello stato di fatto prima degli interventi
- 5 planimetria in Sc. 1:10.000 e in Sc. 1:2.000 con ubicazione degli interventi.

Per progetti specifici o in aree sensibili la Comunità Montana si riserva di richiedere ulteriore documentazione.

In ogni caso dovrà essere presentata la dichiarazione di cui al punto 3.

Gli interventi di cui al p.to 2 lett.a) concernenti l'approvvigionamento idrico e la viabilità interpodereale saranno programmati e progettati dalla Comunità Montana anche sulla base di istanze pervenute da parte di soggetti interessati, presentate con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione dell'obbligo di allegare la relativa documentazione fotografica e la dichiarazione di cui al p.to 3.

Per gli allacci alle linee elettriche e telefoniche i richiedenti dovranno allegare alla domanda, redatta con le modalità ed i contenuti di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti documenti:

- dichiarazione, della cui veridicità il sottoscrittore è responsabile, dalla quale risulti l'appartenenza ad una delle categorie dei beneficiari ammissibili e che il richiedente non abbia presentato altra istanza di sostegno finanziario ad altri Enti allo stesso titolo;
- dichiarazione, sotto la propria responsabilità di essere o meno soggetto a ritenuta del 4% in base all'art. 29 del D.P.R. 917/86;
- copia del preventivo dei costi per l'allaccio elettrico o telefonico;
- copia del versamento per l'allaccio alla rete elettrica o telefonica
- La documentazione da presentare è suscettibile di modifiche e/o integrazioni in casi specifici, su richiesta dell'ufficio competente all'istruttoria.

La Giunta Esecutiva prenderà in considerazione le domande pervenute, formulando le relative direttive in merito agli interventi da finanziare, sulla base delle disponibilità impegnate a tale scopo; in ogni caso verrà data precedenza agli interventi eccezionali a seguito di calamità naturali (sismi, esondazioni, fenomeni gravitativi che minacciano le infrastrutture agricole ecc.) per i quali siano accertate le condizioni del pronto intervento.

La Giunta Esecutiva potrà selezionare le azioni di cui all'art. 1 su cui intervenire, con facoltà di indicare particolari zone del territorio comunitario nelle quali

concentrare gli interventi sulla base degli obiettivi che si intende raggiungere o per soddisfare particolari esigenze a seguito di eventi calamitosi.

Art. 5 Istruttoria delle domande

L'Istruttoria delle domande in ordine all'ammissibilità delle stesse viene effettuata annualmente dal Servizio Tecnico – manutentivo, di concerto con il Servizio Ambiente ed il Servizio Attività Produttive in relazione alle specifiche competenze ed alla tipologia di intervento da realizzare.

L'istruttoria delle domande relative ad interventi ed agevolazioni riguardanti nuovi collegamenti a reti elettriche e telefoniche viene effettuata annualmente dal Servizio Attività Produttive.

Non possono essere concessi sostegni finanziari allo stesso beneficiario per la stessa tipologia di intervento per più di una volta nello stesso esercizio, né per interventi che usufruiscono di altre contribuzioni previste da altri Enti allo stesso titolo, anche con riferimento a specifiche norme di leggi e regolamenti.

Art. 6 Liquidazione del contributo

Alla liquidazione del contributo o del corrispettivo per i lavori eseguiti, provvede, con apposita determinazione, il Servizio Tecnico – manutentivo, su presentazione, rispettivamente, della sottoindicata documentazione di spesa e previa eventuale verifica da parte dell'Ufficio tecnico dei lavori eseguiti:

- dichiarazione del beneficiario attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi di cui all'istanza corredata dall'elenco analitico delle spese sostenute e copia fatture;
- dichiarazione con l'indicazione delle spese a corpo relative alla manodopera e ai mezzi propri impiegati resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Sulla base della tipologia dell'intervento e in caso di necessità l'Ufficio Tecnico potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa.

Alla liquidazione del contributi per gli allacci elettrici e telefonici provvede, con apposita determinazione, il Servizio Attività produttive, previa verifica della documentazione presentata ed eventuale sopralluogo tecnico.

Art. 7 Revoca dei benefici

Nell'ipotesi in cui dalla documentazione prodotta risultino irregolarità o accertate mendacità delle dichiarazioni rese, è disposta la revoca del beneficio concesso, nonché la restituzione alla Comunità Montana da parte dei beneficiari della somma eventualmente erogata, maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione e tutela dell'interesse dell'Ente comunitario.

I provvedimenti di eventuale revoca vanno disposti dagli uffici competenti e vengono resi noti mediante pubblicazione all'Albo pretorio della Comunità Montana.

Art. 8 Albo comunitario dei beneficiari

La Pubblicazione dei benefici economici attribuiti nel corso dell'anno è assolta attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco dei Soggetti beneficiari istituito ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 412 del 30.12.1991.